

Regolamento di Gruppo del processo parti correlate soggetti collegati

(ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006 – Titolo V, Cap. 5 e del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificata)

1. SOMMARIO

GENERALITA'	3
PREMESSA E DEFINIZIONI.....	4
1. Limiti all'assunzione di attività di rischio verso soggetti collegati.....	9
1.1. Definizione dei limiti prudenziali	9
1.2. Modalità di calcolo delle attività di rischio verso soggetti collegati	10
1.3. Casi di superamento dei limiti prudenziali	11
2. Procedure deliberative delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati	11
2.1. Individuazione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati	11
2.2. Assunzione delle procedure per la gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati	13
2.3. Deliberazioni delle operazioni di minore rilevanza con parti correlate/soggetti collegati ...	14
2.4. Deliberazioni delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate/soggetti collegati	16
2.4.1. Obblighi di informativa al pubblico in caso di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate consob.....	18
2.4.2. Documento informativo per particolari operazioni di maggiore rilevanza.....	19
2.4.3. Documento informativo in caso di cumulo di operazioni.....	19
2.5. Operazioni con parti correlate E soggetti collegati di competenza dell'Assemblea dei soci	20
2.6. Assunzione di delibere-quadro.....	21
2.7. Operazioni urgenti.....	21
2.8. Casi di esclusione	23
2.9. Operazioni compiute da Società controllate	26
3. Informativa trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale.....	27
4. Informativa al pubblico	28
4.1. Ulteriori obblighi di comunicazione al pubblico	28
4.2. Informativa contabile sulle operazioni con parti correlate	28
5. Sistema dei controlli interni sulle operazioni con parti correlate/soggetti collegati.....	29
5.1. Presidi organizzativi	29
6. Allegati al regolamento.....	33

GENERALITA'

In relazione al percorso di adeguamento del Gruppo alle Disposizioni di Vigilanza prudenziale della Banca d'Italia concernenti il sistema dei controlli interni - prevedente la revisione del sistema organizzativo aziendale e dei sistemi che lo costituiscono (Sistema organizzativo e di governo societario, Sistema gestionale, Sistema di misurazione e valutazione dei rischi, Sistema di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale, Sistema dei controlli interni) al fine di garantirne nel continuo la coerenza con il modello di vigilanza, ossia con l'insieme delle previsioni di legge e di vigilanza che disciplinano i processi, le procedure e la struttura organizzativa - i singoli processi che compongono il predetto sistema sono disciplinati e descritti in specifici Regolamenti che costituiscono le fonti normative interne di primo livello, a loro volta dettagliate nelle fonti normative interne di secondo livello.

Ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 263 "Nuove disposizioni prudenziali di vigilanza per le Banche" del 27/12/2006 e degli obblighi procedurali ed informativi previsti dal Regolamento Consob n. 17221 del 12/3/2010 per l'effettuazione delle operazioni con parti correlate della Capogruppo da parte di Banca Carige S.p.A. o per il tramite di società controllate, con il presente documento si intendono disciplinare i criteri da seguire e le attività da svolgere relativamente agli aspetti che compongono le singole fasi del processo per la gestione delle operazioni con i soggetti collegati e le parti correlate.

La normativa di vigilanza prudenziale emanata dalla Banca d'Italia mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e potenziali danni per depositanti e azionisti.

Nell'ambito della disciplina delle società quotate emanata da Consob, sono previste, inoltre, specifiche norme volte a regolamentare le operazioni che la società pone in essere con le c.d. "parti correlate", e cioè con soggetti a vario titolo legati alla società stessa (es.: amministratori, sindaci, alta direzione, società controllate o collegate, ecc.). La finalità delle predette norme è rendere trasparenti al mercato tali operazioni e garantire gli azionisti che le stesse non avvengano con pregiudizio della società al cui capitale partecipano e quindi dei loro interessi.

La Circolare 263/2006 prevede altresì che potenziali rischi di conflitti di interesse, a partire dall'attività più tipica di erogazione del credito, si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari). Pertanto, le banche e i gruppi bancari devono opportunamente presidiare le operazioni in cui tali soggetti possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse. Il perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini è il cd. "personale più rilevante" identificato ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" di cui alla Parte Prima, Titolo IV della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.

Per la disciplina delle modalità di assunzione di obbligazioni tra le Banche del Gruppo e i propri esponenti aziendali si rinvia al relativo Regolamento di primo livello e all'inerente normativa aziendale di secondo livello (Guida Operativa).

Ulteriori specifiche sono normate all'articolo 2391 del Codice Civile, che prevede apposite prescrizioni per gli amministratori trovatisi in situazioni di conflitto di interesse, imponendo agli stessi l'obbligo di notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura,

i termini, l'origine e la portata.

Fermo restando quanto previsto dal predetto art. 2391 del Codice Civile, l'art. 53, comma 4, del TUB prevede il dovere di astensione dei soci e degli Amministratori dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, di interessi per conto proprio o di terzi.

PREMESSA E DEFINIZIONI

Come detto, il presente regolamento disciplina i criteri da seguire e le attività da svolgere relativamente agli aspetti che compongono le singole fasi del processo parti correlate e soggetti collegati.

Gli aspetti strettamente operativi da svolgere per l'applicazione del presente regolamento nonché le procedure informatiche da utilizzare a supporto delle attività complesse sono disciplinate in apposite disposizioni interne della Capogruppo e delle altre componenti del Gruppo.

Il ruolo e le responsabilità delle unità organizzative deputate allo svolgimento delle attività e all'utilizzo delle procedure sono disciplinate nel relativo "Regolamento dell'assetto organizzativo".

Le disposizioni normative primarie e secondarie, nonché di Vigilanza recepite nel presente regolamento sono descritte in allegato.

Di seguito vengono riportati per ogni fase del processo gli aspetti da considerare nella fase stessa e cioè i criteri da seguire (sintesi delle disposizioni esterne) e le relative attività da svolgere.

La Capogruppo adotta regole deliberative uniche per le operazioni con parti correlate (Consob) ed i soggetti collegati (Banca d'Italia), pur mantenendo un perimetro distinto.

Ai fini del rispetto delle disposizioni del regolamento della Consob sulle "operazioni con parti correlate" e, in particolare, di quelle concernenti il processo di informativa al pubblico, occorre fare riferimento unicamente alle diverse categorie di "parti correlate" rilevanti per Consob, rispetto alle quali troveranno applicazione gli obblighi di informativa al pubblico indicati dai paragrafi 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 e 4 del presente regolamento.

Ai fini del rispetto delle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia sui soggetti collegati e, in particolare, di quelle concernenti i limiti prudenziali a cui sottoporre le attività di rischio detenute dal Gruppo bancario verso i predetti soggetti, occorre fare riferimento unicamente alle diverse categorie di "soggetti collegati" indicate alla lettera f) del presente paragrafo.

Inoltre, il Gruppo Banca Carige intende assoggettare alle procedure riservate alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati anche i rapporti che intercorrono tra il Gruppo e gli azionisti più significativi della Capogruppo e contenere entro i limiti prudenziali stabiliti dalla Banca d'Italia anche le attività di rischio svolte dal Gruppo con tali soggetti.

A tal fine occorre tenere conto che la Banca è un emittente azioni quotate che rientra nella definizione di PMI di cui all'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) del T.U.F., e pertanto è soggetta all'inerente normativa applicabile.

In tale prospettiva, sono assoggettati al presente regolamento i rapporti con gli azionisti di Banca Carige (e relativi soggetti controllanti, controllati e sottoposti a comune controllo) che alternativamente:

- detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale ordinario;

- hanno concluso un accordo, in qualunque forma stipulato e reso pubblico ai sensi di legge, per l'esercizio in comune del diritto di voto nell'Assemblea dei soci di Banca Carige in misura superiore al 5% del capitale sociale ordinario.

Per la determinazione di tale livello partecipativo si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 120 del T.U.F. ed alla regolamentazione attuativa, che identificano la disclosure dovuta alla Consob, al mercato ed alla stessa società emittente.

Inoltre, la Capogruppo si riserva la facoltà di inserire, in via cautelativa, nel Perimetro dei soggetti rilevanti, ulteriori soggetti in potenziale conflitto di interesse, non facenti parte del perimetro in virtù della formale applicazione delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia, ma che vengano comunque ritenuti meritevoli di presidio in concreto, in virtù del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e dell'applicazione di criteri identificativi più garantisti in termini di prevenzione dei potenziali rischi di conflitti di interesse.

Il perimetro dei soggetti rilevanti - con indicazione delle società in cui sono preventivamente ravvisati interessi significativi in operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, e con società collegate ai sensi del successivo paragrafo 2.8 - può essere oggetto di esame e valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Rischi. In caso di variazioni significative nel perimetro, queste ultime vengono comunicate nell'ambito dell'informativa trimestrale di cui al Paragrafo 3 del presente Regolamento.

Infine, oltre ai soggetti espressamente previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia, Banca Carige e le altre Banche e intermediari vigilati del Gruppo individuano, ove presenti, in relazione a specifiche operazioni, tra i dipendenti ed altri collaboratori aziendali, ulteriori soggetti che direttamente o indirettamente siano in grado di generare situazioni di conflitto di interesse meritevoli di presidio. Rientrano in tale fattispecie i dipendenti ricompresi nel personale "più rilevante" identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (c.d. risk takers). Tali soggetti, in presenza di operazioni nelle quali abbiano un interesse, diretto o indiretto, dovranno comunicarlo alla Banca o alle Controllate. In tali casi l'autonomia deliberativa prevista in via ordinaria per operazioni della medesima tipologia viene innalzata al livello gerarchico immediatamente superiore.

Per quanto riguarda le diverse definizioni, nel presente regolamento si considerano:

- a) "Banca" o "Capogruppo" la Banca Carige, Capogruppo del Gruppo bancario Banca Carige
- b) "Gruppo bancario" il Gruppo bancario Banca Carige costituito dall'insieme della Banca Carige e delle società controllate del Gruppo bancario;
- c) "società controllata del Gruppo bancario" le società del Gruppo bancario diverse dalla Banca Carige e da questa controllate direttamente o indirettamente;
- d) "società quotata del Gruppo bancario" la Banca Carige, quotata nel mercato regolamentato italiano;
- e) "intermediario vigilato del Gruppo bancario" le società del Gruppo bancario, diverse dalle banche, con un patrimonio di vigilanza individuale o fondi propri individuali, a seconda della pertinente normativa di vigilanza applicabile in materia di concentrazione dei rischi, superiore al 2% dei fondi propri consolidati e che siano imprese di investimento, società di gestione del risparmio, istituti di moneta elettronica, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB o istituti di pagamento;

- f) "Disposizioni Banca d'Italia" la normativa di vigilanza prudenziale emanata dalla Banca d'Italia in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" di cui al Titolo V, Capitolo 5 delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", approvate con Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- g) "Esponente bancario", gli esponenti ed i soggetti ad esso riconducibili ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. 385/1993.
- h) "Regolamento parti correlate Consob" il "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come modificato con delibera Consob n. 17389 del 20 giugno 2010;
- i) "Regolamento Emittenti Consob" il Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- j) "PMI", fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1 del T.U.F., le piccole e medie imprese emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro;
- k) "soggetti collegati" l'insieme costituito da una parte correlata Banca d'Italia (come definita nelle Disposizioni di Vigilanza Banca d'Italia) e da tutti i soggetti connessi con la stessa; un soggetto è tale in virtù delle relazioni intrattenute con una Banca od un Intermediario vigilato appartenenti al Gruppo Banca CARIGE;
- l) "parte correlata Banca d'Italia" uno dei soggetti, di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con le banche e gli intermediari vigilati del Gruppo bancario:
- i) gli esponenti aziendali, ossia i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche e gli intermediari vigilati del Gruppo bancario¹;
 - ii) il partecipante, ossia il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e seguenti del Testo Unico Bancario (TUB);
 - iii) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione delle banche e degli intermediari vigilati del Gruppo bancario, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - iv) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui una banca o una società del Gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole²
 - v) gli azionisti di Banca Carige (e relativi soggetti controllanti, controllati e sottoposti a comune controllo) che alternativamente: a) detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale ordinario, b) hanno concluso un accordo, in qualunque forma stipulato e reso pubblico ai sensi di legge, per l'esercizio in comune del diritto di voto nell'Assemblea dei soci di Banca Carige in misura superiore al 5% del capitale sociale ordinario;
- m) "parte correlata non finanziaria" una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o per il tramite di società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito

¹ La categoria degli esponenti aziendali comprende i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Direttore Generale e i soggetti che esercitano funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale.

² Compresa la società veicolo ("special purpose entity" - SPE) ossia le società costituite per svolgere una funzione circoscritta e ben determinata (quale, ad esempio, la cartolarizzazione di attività finanziarie).

della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle Banche e dai Gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria quando le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle complessive attività³. La nozione include anche le parti correlate di cui ai precedenti punti k.ii), k.iii) e k.iv) che siano società di partecipazioni qualificabili come imprese non finanziarie secondo la predetta disciplina;

- n) "soggetti connessi" ai fini delle Disposizioni di Vigilanza Banca d'Italia, uno o più dei soggetti di seguito indicati:
- le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata Banca d'Italia;
 - i soggetti che controllano una parte correlata Banca d'Italia di cui ai precedenti punti g.ii) e g.iii);
 - i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata Banca d'Italia;
 - gli stretti familiari di una parte correlata Banca d'Italia e le società o le imprese da loro controllate, intendendosi per stretti familiari coloro che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società, ossia i parenti fino al secondo grado⁴ e il coniuge non legalmente separato o il convivente "more uxorio" nonché i figli a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;
- o) "Parte correlata Consob", un soggetto che, in virtù delle relazioni intrattenute con la sola Capogruppo quotata Banca Carige S.p.A.:
- a. direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - controlla la Capogruppo Banca Carige S.p.A., ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - detiene una partecipazione tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - esercita il controllo sulla Capogruppo Banca Carige S.p.A. congiuntamente con altri soggetti;
 - b. è un azionista di Banca Carige (e relativi soggetti controllanti, controllati e sottoposti a comune controllo) che alternativamente: a) detiene una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale ordinario, b) ha concluso un accordo, in qualunque forma stipulato e reso pubblico ai sensi di legge, per l'esercizio in comune del diritto di voto nell'Assemblea dei soci di Banca Carige in misura superiore al 5% del capitale sociale ordinario;
 - c. è una società collegata;
 - d. è una joint venture in cui la Banca o l'Intermediario Vigilato è partecipante;
 - e. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Capogruppo o delle sue controllate;
 - f. è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) o e);

³ A tali fini occorre fare riferimento, per le banche e le società finanziarie alla somma del totale dell'attivo, delle garanzie rilasciate e degli impegni, per le imprese di assicurazione al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10, per le imprese industriali al fatturato totale moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10. Vanno considerati i dati dell'ultimo bilancio o, se più recenti, quelli della relazione semestrale (annualizzando i dati di conto economico).

⁴ Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte del Gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la Capogruppo può escludere dalla nozione di "stretti familiari" i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado. In tal caso ne dà notizia alla Banca d'Italia.

- g. è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere e) o f) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- h. è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ove non diversamente specificato, nel presente documento la dicitura "parte correlata/parti correlate" si intende riferita alle "Parti Correlate Consob".

Le procedure identificano quali operazioni con "Parti Correlate Consob" sia quelle effettuate dalla Capogruppo sia quelle effettuate dalle Controllate con tali soggetti.

- p) "controllo" ai sensi dell'articolo 23 del TUB, rappresentato dalle situazioni previste dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile (disponibilità della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, disponibilità di voti sufficienti per esercitare l'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali), dal potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento per effetto di contratti o clausole statutarie, dalle situazioni di influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su una attività economica⁵. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti; non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- q) "influenza notevole" rappresentata dal potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa senza averne il controllo. Tale influenza si presume nel caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro Organo equivalente della società partecipata oppure pari o superiore al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. Per possessi inferiori alle predette soglie occorre condurre specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere delle seguenti situazioni e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
 - i) rappresentanza nell'Organo con funzione di gestione o in quello di supervisione strategica della società partecipata⁶;
 - ii) partecipazione alle decisioni di natura strategica della società partecipata, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea dei soci in materia di bilancio, di destinazione degli utili, di distribuzione delle riserve, senza che ciò configuri una situazione di controllo congiunto⁷;
 - iii) esistenza tra una società del Gruppo bancario e la società partecipata di "operazioni di maggiore rilevanza" come definite nel successivo paragrafo 2.2 del presente

⁵ Nelle situazioni di controllo congiunto si considerano controllanti:

- i) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica di un'impresa, quali ad esempio la possibilità di impedire l'adozione di tali decisioni attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei "quorum" richiesti per l'assunzione delle decisioni degli Organi societari;
- ii) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione di un'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

⁶ Non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente dell'Organo di gestione o di supervisione strategica in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati.

⁷ Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società partecipata è frazionato fra più soci (non legati tra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle soglie di presunzione dell'influenza notevole, può risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie indicate.

regolamento o di scambio di personale manageriale oppure di fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti; non si considerano sottoposte indirettamente all'influenza notevole le società e le imprese partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- r) "Comitato Rischi" il Comitato endoconsiliare costituito da Amministratori non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, ivi inclusi i componenti eletti dalle minoranze.
Per le banche appartenenti al Gruppo bancario diverse dalla Capogruppo, i compiti assegnati dal presente regolamento agli Amministratori indipendenti sono svolti da uno o più di essi senza riunirsi in comitato, atteso che le banche non quotate controllate da una società capogruppo italiana possono non istituire i comitati interni al Consiglio di Amministrazione, qualora essi siano presenti nella società capogruppo.
- s) "Personale più rilevante", il personale identificato ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" di cui alla Parte Prima, Titolo IV della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.

1. LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

1.1. DEFINIZIONE DEI LIMITI PRUDENZIALI

Le attività di rischio del Gruppo bancario - come definite nel successivo paragrafo 1.2 - nei confronti dei soggetti collegati devono essere contenute entro i limiti quantitativi di seguito indicati, calcolati in rapporto ai fondi propri consolidati.

Ai fini anzidetti il capitale ammissibile (fondi propri) è costituito dall'aggregato definito dall'articolo 4, paragrafo 1, numero 71), del regolamento UE n. 575/2013 ai fini della normativa di vigilanza prudenziale in materia di "grandi esposizioni" (cfr. articoli 387-403 del predetto regolamento). Esso corrisponde alla somma:

- del "capitale di classe 1" di cui all'articolo 25 del citato regolamento UE;
- del "capitale di classe 2" di cui all'articolo 71 del medesimo regolamento UE. A tali fini il "capitale di classe 2" deve essere pari o inferiore a un terzo del "capitale di classe 1", fatto salvo - conformemente all'articolo 494 del richiamato regolamento UE - il regime transitorio, durante il quale il predetto limite di un terzo è elevato al 100% nel 2014, al 75% nel 2015 e al 50% nel 2016.

I limiti quantitativi a cui sono sottoposte le attività di rischio del Gruppo bancario verso le diverse categorie di soggetti collegati sono i seguenti:

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,5%	15%
		Altre Parti correlate		

		7,5%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Se tra il Gruppo bancario e una determinata parte correlata intercorre una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Nel rispetto dei suddetti limiti quantitativi del Gruppo bancario ciascuna banca appartenente al Gruppo stesso può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati, indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata, entro il limite del 20% dei suoi fondi propri individuali. Per il calcolo del limite individuale tali banche considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di Gruppo.

Fermo restando quanto sopra, la totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati deve essere contenuta entro il limite del 33% dei Fondi Propri a livello consolidato, da intendersi quale misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo.

Le società controllate sono tenute a fornire alla Capogruppo tutti i dati e le informazioni in loro possesso relative alle loro attività di rischio verso i soggetti collegati, per permettere alla Capogruppo medesima di assicurare il costante rispetto dei previsti limiti quantitativi consolidati, nonché del "plafond" determinato per le eventuali delibere-quadro indicate nel successivo paragrafo 2.6 del presente regolamento⁸.

La Capogruppo è tenuta a trasmettere alla Banca d'Italia, con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale, le pertinenti segnalazioni di vigilanza relative alle operazioni e alle attività di rischio verso soggetti collegati.

1.2. MODALITÀ DI CALCOLO DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

Le attività di rischio del Gruppo bancario verso i soggetti collegati, da assoggettare ai limiti quantitativi indicati nel precedente paragrafo 1.1, sono rappresentate dalle "esposizioni"⁹ come definite dalle disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di "grandi esposizioni". Esse configurano pertanto l'insieme di qualsiasi elemento dell'attivo e delle operazioni fuori bilancio nei confronti dei soggetti predetti computate secondo i regolamenti aziendali in materia.

Non sono incluse nelle attività di rischio le esposizioni relative a:

- i) le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri;
- ii) le esposizioni temporanee connesse con la prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla in materia di concentrazione dei rischi;
- iii) le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo bancario.

⁸ A tali fini l'apposito archivio informatico sui soggetti collegati gestito dalla Capogruppo viene tempestivamente aggiornato sia da quest'ultima sia dalle società controllate del Gruppo bancario con le informazioni di loro diretta disponibilità.

⁹ Al netto delle relative rettifiche di valore e degli elementi dedotti dai fondi propri

Alle attività di rischio anzidette si applicano, i pertinenti fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione dei rischi¹⁰ stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

1.3. CASI DI SUPERAMENTO DEI LIMITI PRUDENZIALI

La Capogruppo assicura il rispetto in via continuativa dei limiti prudenziali a cui sono sottoposte le attività di rischio del Gruppo bancario verso i soggetti collegati.

Se per cause indipendenti da volontà o colpa delle società appartenenti al Gruppo bancario¹¹ uno o più limiti suddetti vengono superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti medesimi nel più breve tempo possibile. A tale fine la Capogruppo predispone, entro 45 giorni dal superamento dei limiti, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Collegio Sindacale¹². Il piano di rientro è trasmesso alla Banca Centrale Europea e per conoscenza alla Banca d'Italia entro 20 giorni dalla sua approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi aziendali.

Nel processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) la Capogruppo tiene altresì conto, ai fini della determinazione del capitale interno complessivo del Gruppo bancario, delle eccedenze - rispetto ai pertinenti limiti quantitativi - delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati.

2. PROCEDURE DELIBERATIVE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

Come predetto, la Capogruppo adotta regole deliberative uniche per le operazioni con Parti Correlate Consob e i soggetti collegati (Banca d'Italia), pur mantenendo un perimetro di rilevanza distinto.

2.1. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

Fatte salve le ipotesi di esclusione ex lege di cui al paragrafo 2.8, le operazioni del Gruppo bancario con soggetti collegati sono costituite dalle transazioni con tali soggetti che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Fatte salve le ipotesi di esclusione ex lege di cui al paragrafo 2.8, le operazioni del Gruppo con le parti correlate Consob sono costituite da qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

¹⁰ Le garanzie personali e quelle reali finanziarie trattate con il "metodo semplificato" (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare - ad esclusione delle esposizioni garantite di cui all'articolo 400 del regolamento UE n. 575/2013 - il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato, se al primo soggetto è associato (ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito) un fattore di ponderazione uguale o inferiore a quello del debitore. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

¹¹ Ad esempio, nel caso in cui un determinato soggetto ha assunto la qualità di parte correlata solo successivamente all'apertura del rapporto con società del Gruppo bancario.

¹² Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta in una società del Gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione stessa sono sospesi.

- fatte salve le ipotesi di esclusione di cui al paragrafo 2.8, ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Nell'ambito delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati si distinguono:

- a) "operazioni di maggiore rilevanza" le operazioni per le quali uno dei rapporti di seguito indicati, applicabili a seconda della specifica operazione, supera il 5%:
 - i) rapporto tra il valore dell'operazione e i fondi propri consolidati del Gruppo bancario ("indicatore di rilevanza del controvalore") tratto dal più recente bilancio pubblicato¹³;
 - ii) rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto della transazione¹⁴ e il totale attivo consolidato del Gruppo bancario ("indice di rilevanza dell'attivo"¹⁵). I dati da utilizzare devono essere tratti dai più recenti bilanci pubblicati;
 - iii) rapporto tra il totale delle passività dell'entità oggetto della transazione e il totale attivo consolidato del Gruppo bancario ("indice di rilevanza del passivo"). I dati da utilizzare devono essere tratti dai più recenti bilanci pubblicati.

La Capogruppo può individuare anche altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base ad indicatori qualitativi e quantitativi¹⁶. Per le operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con una medesima parte correlata o con un medesimo soggetto collegato, occorre cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza e, pertanto, del relativo iter di approvazione. Non concorrono ai fini del suddetto cumulo le operazioni esenti di cui al successivo paragrafo 2.8;

- b) "operazioni di minore rilevanza" le operazioni con soggetti collegati e parti correlate diverse da quelle di maggiore rilevanza;

Per poter procedere all'assunzione di deliberazioni in ordine ad operazioni con soggetti collegati, è necessario verificare previamente l'eventuale superamento dei limiti prudenziali individuati dalle Disposizioni di vigilanza.

¹³ Se le condizioni economiche di un'operazione sono determinate, il suo valore è rappresentato: i) per le componenti in contanti, dall'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, dal "fair value" calcolato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali; iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, dall'importo massimo erogabile. Se invece le condizioni economiche di un'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il suo valore è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo. Per i servizi pluriennali remunerati con commissioni o canoni il relativo valore è rappresentato dal loro valore attuale.

¹⁴ Per le operazioni di acquisizione e di cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento del Gruppo bancario il valore del numeratore è rappresentato dal totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e di cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento del Gruppo bancario il valore del numeratore è: i) nel caso di acquisizioni, il valore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; ii) nel caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta. Per le operazioni di acquisizione e di cessione di altre attività (diverse dalle partecipazioni) il valore del numeratore è: i) nel caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; ii) nel caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

¹⁵ Nell'attivo sono comprese anche le operazioni fuori bilancio.

¹⁶ A tali fini la Capogruppo tiene conto dei seguenti criteri: rilevanza quantitativa (scelta di una soglia inferiore o utilizzo di ulteriori indicatori); profili di natura qualitativa (quali, ad esempio, condizioni non di mercato o tipo di operazione); incidenza sugli interessi dei terzi; tipologia di controparte; tempistica dell'operazione (ad esempio, prossimità della chiusura del bilancio o di informative pubbliche periodiche); operazioni statutariamente previste come non delegabili.

2.2. ASSUNZIONE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

La Capogruppo, nel recepire le disposizioni di legge e di vigilanza che interessano i processi aziendali nelle regole interne al fine di disciplinare i criteri da seguire e le attività da svolgere nei processi stessi, provvede:

- i) a recepire nelle regole interne (regolamento dei processi e dei procedimenti; circolari; ordini di servizio ecc.) le disposizioni di legge e di vigilanza per disciplinare lo svolgimento delle sue attività secondo un modello organizzativo articolato in processi/procedure. Il processo è suddiviso in fasi e ogni fase è strutturata per singolo aspetto da considerare nello svolgimento della fase stessa. Per ogni aspetto sono disciplinati i criteri da seguire (sintesi delle disposizioni che interessano l'aspetto) e le attività da svolgere per applicare i predetti criteri;
- ii) ad attribuire alle singole unità o funzioni aziendali (insieme di una o più unità) la responsabilità dei singoli processi aziendali;
- iii) a disciplinare i ruoli e le responsabilità delle unità organizzative o delle funzioni nel regolamento generale di Gruppo;
- iv) ad assegnare, con delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale, specifici poteri decisionali nelle diverse materie ad altri Organi aziendali della Capogruppo medesima nonché ad altri soggetti di quest'ultima responsabili di funzioni individualmente o collegialmente (Comitati interni).

In particolare, le procedure per la gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati devono essere assunte (ed eventualmente modificate) assicurando il diffuso coinvolgimento degli Organi di amministrazione e controllo e del Comitato Rischi della Capogruppo, nonché con il contributo delle principali funzioni interessate. In particolare:

- a) le procedure sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- b) il Comitato Rischi e il Collegio Sindacale rilasciano analitici e motivati pareri sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi fissati dalle disposizioni di vigilanza in materia di parti correlate e soggetti collegati e dal presente regolamento. Tali pareri sono vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione;
- c) le funzioni interessate, ciascuna in base alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari aspetti disciplinati dalle disposizioni di vigilanza in materia di soggetti collegati e dal presente regolamento;
- d) le competenze e i criteri indicati nei precedenti punti a), b) e c) vanno osservati anche per assumere le proposte di modifica dello statuto, da sottoporre a delibera assembleare, necessarie per conformare lo statuto stesso alle disposizioni di vigilanza in materia di soggetti collegati;
- e) le procedure anzidette e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet istituzionale.

Presso le banche controllate, le procedure sono approvate dal Consiglio di Amministrazione con il parere vincolante del Collegio Sindacale e degli Amministratori indipendenti.

2.3. DELIBERAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE/SOGGETTI COLLEGATI

Fatte salve le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle procedure individuate al paragrafo 2.8, l'approvazione delle operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati e parti correlate spetta, ad esclusione di quelle di specifica competenza legale o statutaria dell'Assemblea dei soci, al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo o della singola società interessata, in tal caso previo parere del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo come meglio dettagliato al paragrafo 2.8.

Le società controllate del Gruppo sono tenute a fornire alla Capogruppo tutti i dati e le informazioni in loro possesso relativi alle predette operazioni, per consentire alla Capogruppo medesima di assumere le conseguenti deliberazioni. La Capogruppo adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni. La controllata è tenuta ad informare la Capogruppo anche ad avvenuto perfezionamento dell'operazione.

Le operazioni sono approvate con preventivo e motivato parere non vincolante del Comitato Rischi, il quale - secondo quanto previsto nel pertinente regolamento - valuta la coerenza delle operazioni stesse con l'interesse del Gruppo, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle loro condizioni.

In coerenza con quanto previsto dal Regolamento del Comitato Rischi:

- il parere viene espresso dal Comitato nella composizione dei soli Membri non correlati, in maggioranza indipendenti, con decisione assunta a maggioranza dei votanti;
- qualora, con riferimento ad una determinata operazione, non siano presenti in Comitato Rischi almeno due Amministratori indipendenti non correlati, l'operazione è approvata previo motivato parere non vincolante degli Amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti in Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, del Collegio Sindacale, nel rispetto dei termini e delle modalità indicati per il Comitato Rischi, ivi compresa la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti. Nell'ipotesi del rilascio del parere da parte del Collegio Sindacale, i Sindaci che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Il Comitato Rischi ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell'operazione, anche al fine di valutare la congruità delle condizioni pattuite, rispetto a quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate o soggetti non collegati.

Con congruo anticipo prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione vengono fornite, con apposita relazione delle funzioni competenti, al Consiglio di Amministrazione competente alla deliberazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Rischi, informazioni complete e adeguate sulla specifica operazione da approvare, con particolare riguardo all'evidenza quantitativa comportante la qualificazione dell'operazione come di minore rilevanza, alla controparte e alla sua qualità di soggetto collegato, alle condizioni e alle modalità esecutive dell'operazione, all'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti e del Gruppo e alle motivazioni sottostanti, agli eventuali rischi per il Gruppo nonché, per le operazioni ordinarie, alla documentazione contenente oggettivi elementi di riscontro eventualmente supportati da specifiche verifiche effettuate dalla funzione di controllo dei rischi.

Entro lo stesso termine è fornita ai predetti Organi e funzioni tutta la documentazione inerente alla specifica operazione in possesso dei soggetti e/o Organi coinvolti nella fase delle trattative e nella

fase istruttoria. Eventuali informazioni e documenti acquisiti successivamente al suddetto termine sono forniti ai suddetti Organi e funzioni non appena possibile.

Il Comitato Rischi rappresenta le eventuali lacune e manchevolezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ed esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per l'approvazione dell'operazione stessa.

I verbali delle deliberazioni di approvazione delle operazioni devono riportare adeguata motivazione ed idonei elementi a supporto della stessa in merito all'opportunità e alla convenienza economica per il Gruppo e alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici delle operazioni medesime, rispetto a quelli di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui il parere espresso dal Comitato Rischi sia negativo o condizionato a rilievi formulati, in aggiunta a quanto sopra, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal predetto Comitato. A tal fine, il parere subordinato ad una o più condizioni si considera favorevole se il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare le operazioni, accoglie in modo integrale tutte le indicazioni alle quali è subordinato il parere.

Le operazioni sulle quali il Comitato Rischi ha espresso parere contrario o condizionato sono comunicate singolarmente non appena deliberate al Collegio Sindacale, salvo che i Sindaci non siano presenti nella seduta del Consiglio che ha espresso la delibera.

Per le operazioni con Parti Correlate Consob, la Capogruppo, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, deve mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento emittenti Consob un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle predette operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere contrario o condizionato, nonché delle ragioni per le quali l'Organo deliberante ha ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere del Comitato Rischi è messo a disposizione del pubblico in allegato all'anzidetto documento informativo o nel sito internet della Capogruppo.

Le operazioni compiute sulle quali il Comitato Rischi abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono inoltre portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea.

Qualora all'operazione di minore rilevanza si applichi l'articolo 136 del TUB, la deliberazione è presa all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, e le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione limitatamente a:

- a) la trasmissione con congruo anticipo ai componenti del Consiglio di Amministrazione di informazioni complete e adeguate, che rappresentino in modo esaustivo le risultanze dell'esame condotto, forniscano completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione e contengano oggettivi elementi di riscontro se le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato, con facoltà degli Amministratori indipendenti di rappresentare le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate;
- b) l'adeguata motivazione, nei verbali delle deliberazioni di approvazione, in merito all'opportunità e all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, indicando le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli di mercato.

Restano altresì fermi gli obblighi di informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

2.4. DELIBERAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE/SOGGETTI COLLEGATI

Le proposte di deliberazione di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate e soggetti collegati, rientrando fra le operazioni di maggior rilievo (OMR), devono essere corredate da risk opinion rilasciata dalla funzione di controllo dei rischi.

Fatte salve le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle procedure individuate al paragrafo 2.8, la competenza a deliberare in merito alle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate e soggetti collegati spetta, ad esclusione di quelle di specifica competenza dell'Assemblea dei soci sia per legge che per Statuto, solo al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo o della singola società interessata, in tal caso previo parere del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, come meglio dettagliato al paragrafo 2.8.

Le società controllate del Gruppo sono tenute a fornire alla Capogruppo tutti i dati e le informazioni in loro possesso relativi alle predette operazioni, per consentire alla Capogruppo medesima di assumere le conseguenti deliberazioni. La Capogruppo adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni. La controllata è tenuta ad informare la Capogruppo anche ad avvenuto perfezionamento dell'operazione.

Le operazioni sono approvate con preventivo e motivato parere del Comitato Rischi il quale - secondo quanto previsto nel pertinente regolamento - valuta la coerenza delle operazioni stesse con l'interesse del Gruppo nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle loro condizioni.

In coerenza con quanto previsto dal Regolamento del Comitato Rischi:

- il parere viene espresso dal Comitato nella composizione dei soli Membri indipendenti e non correlati, con decisione assunta a maggioranza dei votanti;
- qualora, con riferimento ad una determinata operazione, non siano presenti in Comitato Rischi almeno tre Amministratori indipendenti non correlati, l'operazione è approvata previo motivato parere non vincolante degli Amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti in Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, del Collegio Sindacale, nel rispetto dei termini e delle modalità indicati per il Comitato Rischi, ivi compresa la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti. Nell'ipotesi del rilascio del parere da parte del Collegio Sindacale, i Sindaci che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Il Comitato Rischi ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell'operazione, anche al fine di valutare la congruità delle condizioni pattuite, rispetto a quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate o soggetti non collegati.

Al fine di formulare il predetto parere, il Comitato Rischi o uno o più componenti dallo stesso delegati partecipano alla fase delle trattative e alla fase istruttoria delle operazioni, sia ricevendo dati e informazioni completi e tempestivi, sia richiedendo ulteriori informazioni e formulando osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria medesime.

A tal fine, non appena sia stata avviata la fase delle trattative negoziali, gli Organi e i soggetti che hanno avviato le trattative stesse informano al riguardo il Comitato Rischi o i componenti dallo

stesso delegati e forniscono loro tutta la documentazione e le informazioni in loro possesso. Durante la fase delle trattative e la fase istruttoria il Comitato Rischi o i componenti dallo stesso delegati vengono costantemente e prontamente aggiornati per iscritto dai suddetti organi/soggetti sull'evolversi delle trattative medesime e sull'eventuale mutamento di condizioni, termini e/o caratteristiche essenziali dell'operazione.

Con congruo anticipo prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione vengono fornite, con apposita relazione delle funzioni competenti, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Rischi informazioni complete e adeguate sulla specifica operazione da approvare, con particolare riguardo all'evidenza quantitativa comportante la qualificazione dell'operazione come di maggiore rilevanza, alla controparte e alla sua qualità di soggetto collegato, alle condizioni e alle modalità esecutive dell'operazione, all'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti e del Gruppo e alle motivazioni sottostanti, nonché agli eventuali rischi per il Gruppo. Entro lo stesso termine è fornita ai predetti Organi tutta la documentazione inerente alla specifica operazione in possesso dei soggetti e/o degli Organi coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria. Eventuali informazioni e documenti acquisiti successivamente al suddetto termine sono forniti ai suddetti Organi non appena possibile.

Il Comitato Rischi rappresenta le eventuali lacune e manchevolezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ed esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per l'approvazione dell'operazione¹⁷.

I verbali delle deliberazioni di approvazione delle operazioni devono riportare adeguata motivazione ed idonei elementi a supporto della stessa in merito all'opportunità e alla convenienza economica per il Gruppo e alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici delle operazioni medesime, rispetto a quelli di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi, in merito alla conclusione dell'operazione, da parte del Comitato Rischi, ove intenda comunque dar corso all'operazione, sottopone la stessa:

- al preventivo parere del Collegio Sindacale, cui va fornita congrua informativa sull'operazione;
- ad autorizzazione preventiva dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile e delle previsioni statutarie, includendo nella proposta una previsione che consenta di dare esecuzione alla deliberazione assembleare medesima solo ove non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti purché gli stessi presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale ordinario.

L'Assemblea si esprime in merito al compimento dell'operazione di maggiore rilevanza per cui il Comitato Rischi (ed eventualmente anche il Collegio Sindacale) abbia espresso un parere contrario alla sua conclusione.

L'operazione si intende autorizzata, qualora la maggioranza dei soci - non correlati con l'operazione in esame - non esprima voto contrario al suo compimento e gli stessi presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale ordinario.

Qualora all'operazione di maggiore rilevanza si applichi l'articolo 136 del TUB, la deliberazione è presa all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, e le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione limitatamente a:

¹⁷ Fermo restando il coinvolgimento nelle fasi della trattativa e dell'istruttoria, il parere del Comitato Rischi non è richiesto per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB.

- a) il coinvolgimento del Comitato Rischi nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, nonché di rappresentare le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate;
- b) la trasmissione con congruo anticipo ai componenti del Consiglio di Amministrazione di informazioni complete e adeguate, che rappresentino in modo esaustivo le risultanze dell'esame condotto, forniscano completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione e contengano oggettivi elementi di riscontro se le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato;
- c) l'adeguata motivazione, nei verbali delle deliberazioni di approvazione, in merito all'opportunità e all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, indicando le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli di mercato.

Restano altresì fermi gli obblighi di informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nonché gli obblighi di informativa al pubblico.

2.4.1. OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO IN CASO DI OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE CONSOB

L'informativa al pubblico disciplinata nel presente paragrafo riguarda unicamente le (e pertanto si applica solo alle) operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate Consob.

In particolare, l'informativa viene effettuata con la pubblicazione di un documento informativo che descrive le caratteristiche dell'operazione e le motivazioni economiche che hanno determinato la Capogruppo al compimento delle predette operazioni nonché le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi.

Per le operazioni di maggiore rilevanza con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata la Capogruppo predispone un apposito documento informativo secondo le pertinenti prescrizioni dettate dal Regolamento parti correlate Consob.

Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge e dal presente regolamento, il documento informativo deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Capogruppo e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione o, qualora questo deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

La Capogruppo pubblica il suddetto documento informativo anche nel caso di approvazione di una delibera-quadro prevista nel paragrafo 2.6 del presente regolamento, se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nell'anno di riferimento in esecuzione di tale delibera eccede la soglia del pertinente indicatore di rilevanza.

Per le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate Consob di competenza dell'Assemblea dei soci il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Capogruppo e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob entro sette giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta da sottoporre all'Assemblea stessa. In tale ipotesi, qualora vi siano degli aggiornamenti rilevanti al documento informativo già pubblicato, entro il ventunesimo giorno precedente l'Assemblea la

Capogruppo mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob, una versione aggiornata del documento.

Nei medesimi termini la Capogruppo:

- i) mette a disposizione del pubblico, in allegato al suddetto documento informativo o nel suo sito internet, anche i pareri (eventualmente per estratto) del Comitato Rischi;
- ii) trasmette alla Consob il documento informativo e i predetti pareri del Comitato Rischi.

Nel caso in cui un'operazione ordinaria abbia beneficiato dell'esclusione dall'obbligo di pubblicazione del documento informativo, la Banca, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014:

- comunica alla Consob, entro i medesimi termini, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
- indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi siano state concluse avvalendosi dell'esclusione dall'obbligo di pubblicazione del documento informativo;

2.4.2. DOCUMENTO INFORMATIVO PER PARTICOLARI OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Se in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza con parti correlate occorre predisporre anche lo specifico documento informativo previsto dal Regolamento Emittenti Consob per le operazioni significative di fusione, di scissione, di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, di acquisizione o di cessione, può essere pubblicato un unico documento informativo.

Nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili la Capogruppo:

- i) mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob, il suddetto documento informativo unitamente ai pareri del Comitato Rischi;
- ii) trasmette alla Consob il medesimo documento informativo e i pareri del Comitato Rischi, del Collegio Sindacale e di eventuali esperti indipendenti.

2.4.3. DOCUMENTO INFORMATIVO IN CASO DI CUMULO DI OPERAZIONI

Il documento informativo indicato nel precedente paragrafo 2.4.1 deve essere predisposto anche quando, durante l'esercizio, vengono concluse con una medesima parte correlata o con soggetti correlati a quest'ultima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino - ove cumulativamente considerate - la pertinente soglia di rilevanza.

Il documento informativo sulle suddette operazioni è messo a disposizione del pubblico dalla Capogruppo, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob, entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza o dal momento in cui la Banca ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza, qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate. Il documento contiene informazioni, anche su base

aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Nel medesimo termine la Capogruppo:

- i) mette a disposizione del pubblico, in allegato al suddetto documento informativo o nel suo sito internet, anche i pareri del Comitato Rischi, del Collegio Sindacale e di eventuali esperti indipendenti;
- ii) trasmette alla Consob il documento informativo e i predetti pareri.

Con riferimento agli eventuali pareri degli esperti indipendenti la Banca può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento Consob 17221/2010, motivandone tale scelta.

Ai fini del cumulo come identificato nel presente paragrafo non si considerano:

- le operazioni esenti di cui al paragrafo 2.8 del presente regolamento (operazioni di importo esiguo, operazioni ordinarie, operazioni con società controllate o sottoposte a influenza notevole);
- le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro disciplinata nel paragrafo 2.6 del presente regolamento e oggetto di pubblicazione nel documento informativo previsto nel precedente paragrafo 2.4.1.

2.5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le operazioni di minore e di maggiore rilevanza con soggetti collegati e parti correlate ricadono nella competenza dell'Assemblea dei soci, i criteri e le procedure indicati nei precedenti paragrafi 2.3 e 2.4 si applicano alla fase della proposta che l'Organo amministrativo della società presenta all'Assemblea.

Nel caso in cui il Comitato Rischi esprima al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo un parere negativo su una determinata operazione, l'operazione stessa può essere deliberata dall'Assemblea dei soci:

- a) con le maggioranze statutariamente previste, se l'operazione è di minore rilevanza;
- b) con le maggioranze previste dal Codice Civile e con il voto favorevole della maggioranza dei soci votanti non collegati, purché i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale ordinario¹⁸, se l'operazione è di maggiore rilevanza. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione dovrà includere, nella proposta di deliberazione assembleare, una previsione che consenta di dare esecuzione alla deliberazione stessa solo ove non consti il voto contrario di cui sopra.

Il parere subordinato ad una o più condizioni si considera favorevole se il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, accoglie in modo integrale tutte le indicazioni alle quali è subordinato il parere.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce al Collegio Sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle principali caratteristiche e sull'esecuzione delle operazioni deliberate dall'Assemblea dei soci.

¹⁸ Per "soci non collegati" si intendono i soci diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti collegati sia a tale controparte sia al Gruppo bancario.

2.6. ASSUNZIONE DI DELIBERE-QUADRO

Il Consiglio di Amministrazione può assumere apposite delibere-quadro per disciplinare categorie omogenee e sufficientemente determinate di operazioni con la medesima parte correlata od il medesimo soggetto collegato.

Le delibere-quadro hanno un'efficacia annuale e devono specificare sia il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nell'anno di riferimento sia tutti gli elementi informativi prevedibili di tali operazioni. L'assunzione delle delibere-quadro deve avvenire in conformità:

- a) dei criteri e delle procedure indicati nel precedente paragrafo 2.3 per le operazioni di minore rilevanza, se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nell'anno di riferimento non eccede la soglia del pertinente indicatore di rilevanza;
- b) dei criteri e delle procedure indicati nel precedente paragrafo 2.4 per le operazioni di maggiore rilevanza, se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nell'anno di riferimento eccede la soglia del pertinente indicatore di rilevanza.

Le delibere quadro non possono essere assunte per operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB.

Le singole operazioni compiute a valere sulle anzidette delibere-quadro non sono assoggettate ai criteri e alle procedure indicati nei precedenti paragrafi 2.3 e 2.4.

E' inoltre necessario procedere – in caso di operazioni con soggetti collegati – alla verifica preventiva dell'eventuale superamento dei limiti prudenziali.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Capogruppo, in conformità a quanto stabilito nel successivo paragrafo 3. Se una determinata operazione con soggetti collegati, seppur inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetta i requisiti di specificità, di omogeneità e di determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di detta delibera; a tale operazione si applicano pertanto i pertinenti criteri e procedure indicati nei precedenti paragrafi 2.3 e 2.4.

2.7. OPERAZIONI URGENTI

In conformità a quanto previsto dallo statuto, le procedure deliberative per le operazioni con parti correlate/soggetti collegati vengono disapplicate per i casi di urgenza, a condizione che:

- i) il Collegio Sindacale, il Comitato Rischi, il Consiglio di Amministrazione e, se l'operazione da compiere ricade nelle competenze dell'Amministratore Delegato o del Comitato Esecutivo, anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione siano informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Tali ragioni devono essere specificamente comprovate da parte dell'Organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte;
- ii) le operazioni di cui al precedente punto i) siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di delibera non vincolante della prima Assemblea utile dei soci;
- iii) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione per l'Assemblea dei soci contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. In proposito il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

- iv) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto iii) siano messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Capogruppo e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- v) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Capogruppo metta a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non collegati;
- vi) qualora il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Rischi o il Collegio Sindacale non ritengano sussistere il carattere d'urgenza, ne devono dare pronta informativa agli altri Organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

Per le Società appartenenti al Gruppo bancario diverse dalla Capogruppo, in caso di urgenza le procedure trovano applicazione limitatamente alla necessità che gli Organi aziendali siano informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione e, ove non ritengano sussistere il carattere di urgenza, diano a loro volta pronta informativa agli altri Organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

Se previsto dallo statuto della Capogruppo, per le operazioni con parti correlate Consob, in casi di urgenza connessi con situazioni di crisi aziendale e che ricadano nella competenza dell'Assemblea dei soci, occorre che:

- a) il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo - dopo aver informato il Collegio Sindacale, prima del compimento dell'operazione, delle ragioni di urgenza - predisponga una relazione per l'Assemblea dei soci contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. In proposito il Collegio Sindacale della Capogruppo riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- b) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto a) siano messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Capogruppo e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Se le valutazioni del Collegio Sindacale di cui al precedente punto a):

- sono negative, il Consiglio di Amministrazione, nel sottoporre all'Assemblea dei soci la relativa proposta di delibera, la subordina all'approvazione assembleare con le maggioranze previste dal Codice Civile e con il voto favorevole della maggioranza dei soci votanti non collegati, purché i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale ordinario;
- non sono negative, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Capogruppo mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non collegati.

Qualora il Collegio Sindacale o il Comitato Rischi non ritengano sussistere il carattere d'urgenza, ne devono dare pronta informativa agli altri Organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

Per tutte le anzidette operazioni urgenti previste nel presente paragrafo devono altresì essere previsti appositi flussi informativi, anche di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza

almeno annuale, un adeguato controllo di tali operazioni da parte sia delle funzioni di conformità e di revisione interna e del Collegio Sindacale della Capogruppo sia del Comitato Rischi, per l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo medesima di eventuali interventi correttivi.

Gli Organi e le funzioni deliberanti forniscono al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Rischi una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni previste nel presente paragrafo.

2.8. CASI DI ESCLUSIONE

Le disposizioni di cui al presente documento non si applicano alle seguenti tipologie di operazioni:

- i. operazioni effettuate tra le componenti del Gruppo bancario Carige quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- ii. compensi corrisposti agli esponenti aziendali se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche ed in particolare:
 - a. deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, e deliberazioni consiliari in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice Civile;
 - b. deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
 - c. deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori e Consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, adottate in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Comitato Remunerazione;
 - d. piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998 e le relative operazioni esecutive
- iii. operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- iv. operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza ovvero sulla base di disposizioni emanate da Banca Carige in esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Per le operazioni con Parti Correlate Consob di cui ai precedenti punti ii.c) e ii.d) restano fermi gli obblighi informativi previsti nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale di cui agli articoli 5, comma 8, e 13 del Regolamento parti correlate Consob e al paragrafo 4 del presente Regolamento.

Per le operazioni con Parti Correlate Consob di cui al precedente punto iv) restano fermi gli obblighi informativi e di trasparenza previsti dagli articoli 5 e 13 del Regolamento Consob e dal paragrafo 4 del presente Regolamento.

In aggiunta ai predetti casi di esclusione ex lege, alle seguenti categorie di operazioni con parti correlate e soggetti collegati non si applicano i criteri e le procedure previsti nei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, subordinatamente al rispetto delle specifiche condizioni di seguito riportate:

- i. operazioni di importo esiguo;
- ii. operazioni ordinarie;
- iii. operazioni con società controllate o sottoposte a influenza notevole, in assenza di interessi significativi nell'operazione di altre parti correlate o soggetti collegati;

i. Operazioni di importo esiguo

Per operazioni di importo esiguo si intendono:

1. Con riferimento alle persone giuridiche ed enti:
 - a) se i fondi propri consolidati sono pari o inferiore a 500 milioni di euro, le operazioni il cui valore non eccede il limite di 250.000 euro;
 - b) se i fondi propri consolidati sono superiori a 500 milioni di euro, le operazioni il cui valore non eccede il limite minore tra 1 milione di euro e lo 0,05% dei fondi propri
2. Con riferimento alle persone fisiche ed alle società di persone, le operazioni di valore pari o inferiore a 100.000 euro.

ii. Operazioni ordinarie

Per "operazioni ordinarie" si intendono le operazioni con soggetti collegati e parti correlate¹⁹ che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- i) solo ai fini delle Disposizioni di Vigilanza Banca d'Italia, sono di minore rilevanza;
- ii) nell'ambito dell'attività di erogazione del credito, sono di valore non superiore a 5 milioni di euro;
- ii) rientrano nell'ordinaria operatività del Gruppo bancario, configurando uno o più dei seguenti servizi e attività:
 - raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma;
 - esercizio del credito sotto qualsiasi forma;
 - altre attività finanziarie ai sensi dell'articolo 10 del TUB, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del medesimo testo unico o che costituiscono servizi e attività di investimento ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del TUF;
 - attività e servizi connessi o accessori alle attività e ai servizi di cui ai punti precedenti;
 - attività e servizi strumentali alle attività e ai servizi di cui ai punti precedenti, ad esclusione delle operazioni di acquisto o di vendita di beni immobili, di partecipazioni di controllo o di collegamento, di aziende o rami d'azienda nonché delle operazioni di fusione o di scissione e di operazioni similari;
- iii) sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, intendendosi per tali le condizioni di seguito indicate:
 - condizioni standard tempo per tempo applicate dalla banca ad analoghe tipologie di operazioni e dettagliate nei fogli di trasparenza e nelle disposizioni interne vigenti o, in alternativa – qualora si intenda derogare alle condizioni standard, in applicazione dei poteri delegati - condizioni comunque rientranti in quelle usualmente offerte al mercato a soggetti non collegati, da parte del Gruppo bancario ed effettuate secondo strutture contrattuali standardizzate e distinte quanto a natura (forma tecnica, durata, garanzia, valuta di denominazione ecc.), entità e tipologia di controparte;
 - condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti per l'acquisizione o la fornitura di beni e servizi;
 - condizioni praticate a soggetti con cui il Gruppo bancario sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo per l'acquisizione o la fornitura di beni e servizi;
 - condizioni relative alle operazioni poste in essere con i soggetti aggiudicatari di gare o di appalti indetti dal Gruppo bancario per la realizzazione o la fornitura di beni e servizi;
 - condizioni relative alle operazioni rientranti nei servizi e attività di investimento di cui

¹⁹ Con riferimento alla normativa Consob in materia di parti correlate, l'operazione è ordinaria se rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

all'articolo 1, comma 5, del TUF effettuate dal Gruppo bancario per conto proprio o di terzi in mercati regolamentati o in altri sistemi di negoziazione italiani o esteri oppure a condizioni equivalenti a quelle applicate nei suddetti mercati.

Il Gruppo Carige considera quale "**parametro**" per individuare le condizioni potenzialmente fuori mercato:

- l'individuazione dell'organo competente alla delibera delle condizioni nell'Amministratore Delegato/Direttore Generale e/o nei Dirigenti L1 di staff o di linea o al corrispondente organo delle Banche controllate;
- l'applicazione di condizioni non coerenti con i limiti in termini di prezzo corretto per il rischio, come definito dalla vigente normativa interna.

In caso di operazioni ordinarie con parti correlate e soggetti collegati è necessario che:

- 1) la pertinente delibera assunta dai competenti Organi o funzioni contenga elementi che comprovino il loro carattere ordinario, in particolare sono necessari i dati relativi all'evidenza quantitativa comportante la qualificazione dell'operazione come ordinaria, nonché, per quanto riguarda le condizioni di mercato, in presenza di elementi che potrebbero portare ad escludere che l'operazione sia conclusa a tali condizioni (perché deliberata da organi apicali o a condizioni non coerenti con i limiti in termini di prezzo corretto per il rischio, come definito dalla vigente normativa interna), il CRO dovrà verificarne ed attestarne caso per caso la sussistenza sulla base della documentazione a supporto fornita dalla Struttura aziendale competente (U/O Responsabile);
- 2) siano previsti appositi flussi informativi, anche di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato controllo di queste operazioni da parte sia delle funzioni di conformità e di revisione interna e del Collegio Sindacale della Capogruppo sia del Comitato Rischi, per l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo medesima di eventuali interventi correttivi.

Qualora un'operazione con Parti Correlate Consob ordinaria di maggiore rilevanza abbia beneficiato dell'esclusione dall'obbligo di pubblicazione del documento informativo, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, restano fermi gli obblighi informativi nei confronti della Consob previsti dall'art. 13, comma 6, del Regolamento Consob e dal par. 2.7 del presente Regolamento, nonché gli obblighi informativi previsti nell'ambito della Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale individuati dagli articoli 5, comma 8, e 13 del Regolamento Consob e dal par. 4.2 del presente Regolamento.

iii. Operazioni con o tra Società controllate e con società sottoposte a influenza notevole

Nei casi di operazioni con/tra Società controllate e per quelle con Società sottoposte a influenza notevole, le procedure deliberative sono disapplicate.

In particolare, per le operazioni con o tra società controllate o per quelle con società sottoposte a influenza notevole è necessario che non vi siano interessi significativi nell'operazione di altre parti correlate o soggetti collegati. La valutazione della sussistenza di tali interessi è effettuata in base a criteri preventivamente definiti e formalizzati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e adottati da ciascuna società del Gruppo.

La Capogruppo fornisce anche gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle singole società del Gruppo che intendono avvalersi della suddetta deroga, ai fini della valutazione della sussistenza o meno di significativi interessi di altri soggetti collegati, anche individuando specifiche fattispecie indicative della presenza di tali interessi.

In proposito la mera condivisione fra le suddette società di uno o più esponenti aziendali non dà luogo, di per sé, all'insorgenza di interessi significativi idonei a escludere la facoltà di esenzione né rappresenta, di per sé, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate della Capogruppo o a essa collegate.

Possono ritenersi significativi gli interessi derivanti da rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate, da un lato, e altre parti correlate o soggetti collegati, dall'altro, in assenza dei quali l'operazione non sarebbe stata conclusa ovvero sarebbe stata conclusa a condizioni diverse.

Per le operazioni anzidette devono altresì essere previsti appositi flussi informativi, anche di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato controllo di tali operazioni da parte sia delle funzioni di conformità e di revisione interna e del Collegio Sindacale della Capogruppo sia del Comitato Rischi, per l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo medesima di eventuali interventi correttivi.

Le disposizioni del presente Regolamento trovano, invece, applicazione alle operazioni che, seppur rientranti tra i casi di esclusione previsti, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali.

Gli Organi e le funzioni deliberanti forniscono al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Rischi una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni esenti previste nel presente paragrafo.

2.9. OPERAZIONI COMPIUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

Salvi i casi in cui la deliberazione sia riservata alla competenza legale o statutaria dell'Assemblea della Società controllata o debba da questa essere autorizzata, le operazioni poste in essere da Società controllate (identificate, a tal fine, in base alla nozione di controllo prevista dall'articolo 2359 del Codice Civile) con parti correlate della Capogruppo o con soggetti collegati del Gruppo sono riservate alla competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione della Società interessata, limitatamente alle operazioni che, se fossero deliberate dalla Capogruppo, rientrerebbero nei casi di applicazione delle procedure deliberative previste dal presente Regolamento.

In tali casi, nonché nei casi in cui la deliberazione sia di competenza dell'Assemblea o debba da questa essere autorizzata, la Società controllata è tenuta a sottoporre la proposta al Comitato Rischi e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per un preventivo parere e ad informare quest'ultima anche ad avvenuto perfezionamento dell'operazione. Qualora sussistano motivate ragioni di urgenza, la Società controllata può deliberare in merito all'operazione anche in mancanza del parere preventivo, riservandosi di sottoporre la delibera al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo alla prima occasione utile: tuttavia la Società controllata potrà dare esecuzione all'operazione solo in un momento successivo al parere della Capogruppo.

Il parere della Capogruppo è da intendersi vincolante se riferito ad operazioni con parti correlate Consob.

Limitatamente alle operazioni con soggetti collegati, le Banche appartenenti al Gruppo Banca CARIGE sono inoltre tenute ad osservare le procedure deliberative previste dal presente Regolamento quando il proprio Consiglio di Amministrazione approva l'operazione o l'inerente proposta da sottoporre all'Assemblea, fermo restando che:

- in caso di parere negativo espresso dagli Amministratori indipendenti su operazioni di maggiore rilevanza, in luogo dell'autorizzazione assembleare deve essere richiesto un parere preventivo al Collegio Sindacale; il parere del Collegio Sindacale non è necessario se l'operazione è di competenza dell'Assemblea;
- per le operazioni aventi carattere di urgenza, le procedure trovano applicazione limitatamente alla necessità che gli Organi aziendali siano informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione e, ove non ritengano sussistere il carattere di urgenza, diano a loro volta pronta informativa agli altri Organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea;
- i compiti assegnati dal presente Regolamento agli Amministratori indipendenti sono svolti da uno o più di essi senza riunirsi in comitato, atteso che le banche di minore dimensione e complessità operativa non sono tenute a costituire comitati interni al Consiglio di Amministrazione.

Nei casi in cui il Comitato Rischi e il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo esprimano un parere, le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, come se l'operazione con parti correlate o con soggetti collegati fosse deliberata dalla Capogruppo.

Qualora un'operazione con parti correlate faccia sorgere a carico della Capogruppo gli obblighi informativi di cui ai paragrafi 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 e 4, la Banca richiede alla Società controllata le eventuali ulteriori informazioni necessarie per la predisposizione del documento informativo, che dovranno essere tempestivamente fornite.

Nei casi previsti dal presente paragrafo, se parte correlata o soggetto collegato è chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una Banca del Gruppo Banca CARIGE, per le obbligazioni di qualsiasi natura e gli atti di compravendita posti in essere, direttamente od indirettamente, con la Banca di appartenenza, trova altresì applicazione la procedura prevista dal "Regolamento in tema di obbligazioni di esponenti aziendali del Gruppo Banca Carige" redatto in base alla normativa di cui all'articolo 136 del TUB.

3. INFORMATIVA TRIMESTRALE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE

Nella gestione delle proprie attività, ogni unità organizzativa del Gruppo Banca CARIGE è tenuta a verificare tempestivamente e in via preliminare se l'operazione di cui cura l'istruttoria sia qualificabile come operazione con parti correlate o con soggetti collegati. A tale fine, la Capogruppo adotta sistemi informativi, estesi a tutte le strutture della Banca e a tutte le Società del Gruppo, idonei a censire le parti correlate della Capogruppo medesima e i soggetti collegati del Gruppo fin dalla fase di instaurazione dei rapporti.

Successivamente alla deliberazione di qualunque operazione con parti correlate o con soggetti collegati, gli Organi delegati della Capogruppo e le Società controllate sono tenuti ad un'informativa trimestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Rischi e del Collegio Sindacale della Capogruppo.

Analoga informativa deve essere fornita al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ciascuna Banca controllata, per le operazioni da esse deliberate.

L'informativa ha ad oggetto l'esecuzione delle operazioni con parti correlate o con soggetti collegati deliberate dal Consiglio di Amministrazione e l'attuazione delle delibere quadro assunte ai sensi del paragrafo 2.6, nonché le ulteriori operazioni con parti correlate o con soggetti collegati concluse nell'esercizio dei poteri delegati. Con riferimento a queste ultime, in particolare, se

l'operazione è stata definita ordinaria e le condizioni dell'operazione equivalenti a quelle di mercato, la delibera e l'inerente informativa devono contenere oggettivi elementi di riscontro.

4. INFORMATIVA AL PUBBLICO

L'informativa al pubblico disciplinata nel presente paragrafo riguarda unicamente gli obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 (che disciplina le comunicazioni al pubblico di operazioni riguardati la Banca e le sue controllate aventi determinate caratteristiche e con riferimento a qualunque soggetto) e l'informativa contabile sulle operazioni con parti correlate Consob.

Per quanto attiene al documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza, al documento informativo per particolari operazioni di maggiore rilevanza e al documento informativo in caso di cumulo di operazioni si rimanda ai paragrafi 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 che precedono.

4.1. ULTERIORI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

Se un'operazione con parti correlate è soggetta anche agli obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico la Capogruppo riporta anche le seguenti informazioni:

- a) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione, l'indicazione che essa è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza previste per le operazioni di maggiore rilevanza e l'indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del relativo documento informativo;
- c) la procedura che è stata o che sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, l'indicazione dell'eventuale utilizzo di una facoltà di esclusione prevista dagli articoli 13 e 14 del richiamato regolamento Consob sulle "operazioni con parti correlate" e indicata nel precedente paragrafo 2.8. del presente regolamento²⁰;
- d) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante il parere contrario Comitato Rischi.

4.2. INFORMATIVA CONTABILE SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali da pubblicare ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF la Capogruppo riporta le informazioni di seguito indicate:

- i) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate concluse nel periodo di riferimento delle suddette relazioni;
- ii) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, secondo comma, del Codice Civile, concluse nel periodo di riferimento delle suddette relazioni e che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Capogruppo e del Gruppo bancario;

²⁰ Compresa anche l'esclusione dei compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni delle politiche di remunerazione, come indicato nel precedente paragrafo 2.8.

- iii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione finanziaria annuale e che abbiano avuto nel periodo di riferimento un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Capogruppo e del Gruppo bancario.

In particolare e con specifico riguardo alle anzidette informazioni sulle singole operazioni con parti correlate occorre riportare, anche ai sensi di quanto previsto dallo IAS24:

- a) nella relazione finanziaria annuale
- 1) ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrate le operazioni con parti correlate anche con riferimento alla strategia perseguita con tali operazioni;
 - 2) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
 - il nominativo della controparte dell'operazione;
 - la natura della relazione con la parte correlata;
 - l'oggetto dell'operazione;
 - il corrispettivo dell'operazione;
 - ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione sul bilancio individuale della Capogruppo e su quello consolidato del Gruppo bancario;
- b) nella relazione finanziaria semestrale
- 1) qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione finanziaria annuale che abbiano avuto nel periodo di riferimento un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Capogruppo e del Gruppo bancario;
 - 2) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella lettera a.2).

Le informazioni anzidette relative alle singole operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate possono essere riportate anche mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati secondo quanto indicato nei precedenti paragrafi 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3.

5. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE/SOGGETTI COLLEGATI

5.1. *PRESIDI ORGANIZZATIVI*

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni del Gruppo bancario devono assicurare il rispetto costante sia dei limiti prudenziali previsti nella fase 1 del presente regolamento per l'assunzione delle attività di rischio verso i soggetti collegati, sia dei criteri e delle procedure previsti nella fase 2 del medesimo regolamento per l'adozione, da parte dei competenti Organi e funzioni, delle delibere relative al compimento delle operazioni con parti correlate/soggetti collegati. Ciò al fine di perseguire l'obiettivo, conforme alla sana e prudente gestione, di prevenire e di gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con i soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo approva e rivede successivamente con una cadenza almeno triennale le Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di parti correlate/soggetti collegati. Le relative deliberazioni sono adottate secondo i criteri e le procedure previsti nel precedente paragrafo 2.2 del presente regolamento e vengono comunicate all'Assemblea dei soci della medesima Capogruppo. La

connessa documentazione è tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. In particolare, le predette Politiche interne in materia di controlli²¹:

- a) individuano, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie del Gruppo bancario, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse²²;
- b) stabiliscono livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e con le caratteristiche organizzative del Gruppo bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri consolidati, con riferimento al complesso delle esposizioni verso tutti i soggetti collegati²³;
- c) istituiscono e disciplinano processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo le parti correlate/soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto. In particolare:
 - il compito di individuare le relazioni intercorrenti tra le controparti del Gruppo bancario e tra queste e il Gruppo stesso, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto collegato, è attribuito alla medesima funzione della Capogruppo incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sulla concentrazione dei rischi ("grandi esposizioni")²⁴;
 - sono adottati sistemi informativi, estesi a tutte le strutture e a tutte le articolazioni del Gruppo bancario, idonei a censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni società del Gruppo una conoscenza aggiornata di tali soggetti, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. I sistemi informativi assicurano altresì che la Capogruppo sia in grado di verificare costantemente il rispetto dei pertinenti limiti quantitativi per le attività di rischio verso le diverse categorie di soggetti collegati;
- d) istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale contesto:

²¹ Per le politiche interne in materia di controlli sulle operazioni con soggetti collegati un rilievo particolare rivestono le transazioni che coinvolgono come controparti gli esponenti aziendali, quali soggetti potenzialmente in grado di esercitare significativi condizionamenti sulle operazioni più rilevanti del Gruppo bancario.

²² In tale ambito si considerano, in particolare, i conflitti di interesse inerenti all'attività creditizia e di raccolta, all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria (quali, ad esempio, gli investimenti immobiliari) e alle attività di consulenza e di assistenza svolte nei confronti di clientela e di altre controparti, i conflitti di interesse tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni non finanziarie, i conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori.

²³ In tale ambito devono essere individuati i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai primi e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito dei prenditori. Questi casi sono individuati in via generale, avendo riguardo all'ammontare delle attività di rischio in rapporto ai fondi propri consolidati, alla frequenza delle operazioni, alla natura del legame delle parti correlate con il Gruppo bancario.

²⁴ Tale funzione si avvale di tutte le fonti informative disponibili, sia interne sia esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci ecc.), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni e predisporre le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti collegati. Particolare attenzione è prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri "off-shore" o che facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici suscettibili di ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).

- la funzione di controllo dei rischi (controlli di secondo livello) verifica l'avvenuta misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati e ne fornisce reportistica periodica all'organo con funzione di supervisione strategica;
 - la funzione di conformità (controlli di secondo livello) verifica nel continuo l'esistenza e l'affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dal presente regolamento;
 - la funzione di revisione interna (controlli di terzo livello) verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo eventuali anomalie, riferisce periodicamente sull'esposizione complessiva del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse e, se del caso, suggerisce le eventuali revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
 - il Comitato Rischi svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e di gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali del Gruppo bancario;
- e) istituiscono presidi organizzativi atti a prevenire e a gestire i potenziali conflitti d'interesse che possono sorgere, soprattutto nell'ambito dell'attività tipica di erogazione del credito, anche relativamente a un novero più ampio di soggetti - pur non rientranti nelle varie categorie di soggetti collegati contemplate dal presente regolamento - rappresentati dai dipendenti e dai collaboratori aziendali (a diversi livelli gerarchico-funzionali) del Gruppo bancario, soprattutto se questi sono portatori di interessi in altre attività (ad esempio, in quanto azionisti - diretti o per il tramite di familiari - di società). A tali fini il perimetro minimo dei soggetti da prendere in considerazione è quello costituito dal cosiddetto "personale più rilevante" identificato nel regolamento sulle politiche di remunerazione, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del Gruppo bancario. Occorre, in particolare, imporre al predetto personale l'obbligo di dichiarare le eventuali situazioni di interesse esistenti in determinate operazioni e prevedere l'attribuzione ai livelli gerarchici superiori delle varie competenze gestionali (concessioni di credito, passaggi a contenzioso ecc.) relative a tali operazioni.

I sistemi informativi adottati dalla Capogruppo permettono di rilevare nel continuo le operazioni con parti correlate e con soggetti collegati, anche al fine di verificare costantemente il rispetto dei limiti individuali e del limite consolidato alle attività di rischio verso soggetti collegati.

Nel caso in cui, con riferimento ad una determinata operazione, sussista un margine interpretativo in ordine all'applicazione del presente Regolamento, la struttura aziendale competente alla conduzione delle trattative e allo svolgimento della fase istruttoria è tenuta a predisporre, in tempo utile per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento, una relazione, contenente le informazioni necessarie per la corretta identificazione dell'operazione, su cui raccogliere la valutazione di un Gruppo di Lavoro formato dai Dirigenti tempo per tempo individuati dalla normativa aziendale di secondo livello e secondo le modalità da questa stabilite.

I Dirigenti con responsabilità strategiche e gli esponenti aziendali devono fornire alla Banca, all'atto dell'assunzione della carica che determina l'applicazione del presente Regolamento, e mantenere costantemente aggiornata una specifica dichiarazione di autoresponsabilità (conformemente allo schema allegato), utilizzata altresì ai fini dell'applicazione del "Regolamento in tema di obbligazioni di esponenti aziendali del Gruppo Banca Carige", in relazione a quanto previsto dall'articolo 136 del TUB.

In tema di operazioni con parti correlate e con soggetti collegati, resta fermo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile ed in particolare dall'art. 2391 Codice Civile in tema di interessi degli Amministratori. La dichiarazione come sopra rilasciata assume fondamentale rilievo, anche ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile, al fine di determinare l'applicazione o meno della procedura stabilita dalla legge in tutti quei casi nei quali gli elementi oggettivi a disposizione per l'istruttoria della pratica non siano sufficienti a quantificare e qualificare l'interesse dell'esponente aziendale.

Il Collegio Sindacale della Capogruppo vigila sulla conformità del presente Regolamento ai principi indicati nel Regolamento Consob parti correlate, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 153 del TUF, avvalendosi per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari anche delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla Banca.

6. ALLEGATI AL REGOLAMENTO

1. Normativa di riferimento

Il processo delle parti correlate e dei soggetti collegati fa riferimento a :

- normativa di vigilanza prudenziale emanata dalla Banca d'Italia in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" di cui al Titolo V, Capitolo 5 delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", approvate con Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni
- "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni
- Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni
- art. 53 del D.Lgs. n 385/1993 (Testo Unico Bancario)
- art. 136 del D.Lgs. n 385/1993 (Testo Unico Bancario)
- art. 2391 e 2391 bis del Codice Civile
- D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza)
- Disposizioni di Vigilanza in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" di cui alla Parte Prima, Titolo IV della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013

2. Schema della dichiarazione di autoresponsabilità